

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.39.15/2021 ex fasc. DG-ABAP SERV.V 209.20.3/2021 Roma, vedi intestazione digitale



dell'Ambiente Ministero della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS va@pec.mite.gov.it

(ggelle [ID VIP: 7695] Progetto di un impianto agro-fotovoltaico "Deliceto Solare", di potenza pari a 83 MW, e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006

Proponente: SF SOUTH S.r.l. Parere tecnico-istruttorio MiC



Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale ABAP

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".





VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013 https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;





VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.", convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

PREMESSO la Società SF South S.r.l., con nota del 25/11/2021, acquisita al prot. MATTM n.133025 del 29/11/2021 e al prot. DG-ABAP Serv. V n. 40156 del 29/11/2021, ha presentato istanza, successivamente perfezionata, per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.81623 del 30/06/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.24695 del 01/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il



PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO



responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all'indirizzo

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8226/12095

CONSIDERATA la nota prot. n.2779 del 26/08/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP:

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato alla società SF South S.r.l., con nota prot. 5705 del 09/08/2022 acquisita agli atti della Scrivente SS-PNRR con prot. 2504-A del 17/08/2022, un elenco di integrazioni necessarie per procedere con le attività istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la società SF South S.r.l. con pec del 16/08/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 2604 del 19/08/2022 ha richiesto all'autorità procedente la sospensione di 60 giorni dei termini per la presentazione della richiesta documentazione integratica ai sensi dell'art. 24, c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. 110514 del 13/09/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n. 3372 del 14/09/2022, ha concesso alla società SF South S.r.l. una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, fissando la nuova scadenza per la trasmissione delle integrazioni richieste alla data al 28 ottobre 2022:

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 9924 del 12/09/2022, acquisita con prot. DG-ABAP 3356 del 14/09/2022, ha fatto richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n. 4479-I del 13.10.2022 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che con nota prot. n.4535-P del 14.10.2022 la scrivente, sulla base delle valutazioni espresse dalla SABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia e dal Servizio II della DG-ABAP, e sulla base della propria attività istruttoria, ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi;

CONSIDERATO che la società SF South S.r.l. con nota acquisita agli atti della Scrivente al prot. 5556 del 11/11/2022, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dalla SS-PNRR con la suddetta nota prot. 4535-P del 14/10/2022;

CONSIDERATO che la società SF South S.r.l. con nota acquisita agli atti della Scrivente al prot. 5672 del 15/11/2022, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la suddetta nota prot. 5705 del 09/08/2022;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa richiesta e dell'avvio della nuova consultazione pubblica la scrivente, con nota prot. 7204-P del 20/12/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

VISTA la nota della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Sicurezza e della Sicurezza Energetica prot. 15693 del 03/02/2023, acquisita dalla scrivente al prot. 1472 del 03/02/20233, con cui è stato trasmesso il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 117 del 19 gennaio 2023;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 5137 del 09/05/2023, acquisita con dalla scrivente con prot. 7247 del 09/05/2023, esaminata la documentazione integrativa fornita dal Proponente e pubblicata sulla piattaforma web del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n. 7747-I del 15.05.2023 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la pianificazione energetica regionale della Puglia persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito di Paesaggio della Pianura del Tavoliere;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 83 MWp su un'estensione totale di circa 114 ha, suddiviso in più aree che costituiscono due gruppi: quello più meridionale, composto da 6 campi fotovoltaici (identificati in planimetria con le lettere B-G); e quello più settentrionale, posto a distanza di circa 6km, composto da 8 campi fotovoltaici (identificati con le lettere H1-H8 in planimetria nel layout di progetto), con tutti i campi dei due gruppi ricadenti nel territorio del comune di Ascoli Satriano. La SSE Sottostazione elettrica, identificata in planimetria nei layout di progetto con la lettera A, ricade nel territorio del comune di Deliceto in prossimità dell'esistente SE. L'area si trova in provincia di Foggia a 2,5 km dal centro storico di Ascoli Satriano e a 3,6 km dal centro storico di Castelluccio dei Sauri. Le aree dell'impianto sono distribuite nei pressi della Strada Statale SS655 e strada provinciale SP119 e sono localizzate a circa 14,5 km dal confine con la regione Basilicata;

CONSIDERATO che le aree oggetto di intervento risultano ricadere interamente in "Zona Omogenea E (agricola)" del Piano Regolatore Generale del Comune di Deliceto e in "Zona E – Territorio agricolo" del Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli Satriano;


CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico è così suddiviso:

a) impianto fotovoltaico costituito da:

- 143.500 moduli fotovoltaici installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno;
- n. 17 cabine inverter di dimensioni altezza fuori terra 2,55 m, superficie 31,25 mq ognuna;
- n.17 cabine trasformazione MT di dimensioni altezza fuori terra 2,55 m, superficie 10,2 mq ognuna;
- n. 1 control room;
- n. 1 sottostazione utente elettrica MT/AT da collegare in antenna a 150 kV alla stazione di Terna S.p.A. denominata Deliceto nel Comune di Deliceto;
- opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, monitoraggio, cancelli e recinzioni.

b) attività agrosolare costituita dall'integrazione tra impianto fotovoltaico e coltivazioni di essenze autoctone, quali alloro e ulivi





L'impianto ID 7695. Due campi del gruppo meridionale ("F" e "G") sono inclusi nel buffer di 500mt ex art.20 del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con DL 13/2023.

CONSIDERATO che due dei campi del raggruppamento meridionale, e precisamente quelli distinti con le lettere "F" e "G", sono inclusi nel buffer di 500 metri dal Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata, dunque comunque escluse dalle aree idonee ai sensi del art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l'art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13;

CONSIDERATO che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (3 km di raggio) si rileva quanto di seguito:

- beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, tra cui:
 - -il Tratturo Cervaro-Candela-Sant'Agata, di cui con D.M. 22/12/1983 insieme alla relativa fascia di rispetto;
 - -il Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino, a 2,4 km a nord dell'impianto,
 - -il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello a 1,6 km ad est,
- beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004, quali:
 - Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto a 1,7 km ad est, il Canale Nannarone e Vallone del Forno a 1 km a nord, il Torrente Carapelle e Calaggio a 2,5 km ad est dell'impianto agrivoltaico, tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. 42/2004.
 - aree coperte da bosco tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004

CONSIDERATO che in riferimento alle tutele del PPTR della Puglia nell'Area Vasta di Indagine- AVI (3 km di raggio) si rilevano i seguenti beni:

- beni segnalati come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004,
 - 2 Strade a valenza paesaggistica
 - Aree a rischio archeologico;
 - Stratificazioni insediative-siti storico culturali, in territorio di Deliceto. come masserie e poste





CONSIDERATO che il cavidotto si sovrappone per una lunghezza di circa 7800 mt al tracciato del Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata, dunque interferisce direttamente con bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che, con riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere"), rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali". Nella Sezione B 2.2.B Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale, si rileva quanto segue. "L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER".

Nella sezione B 2.3.6 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale ("Lucera e le serre dei Monti Dauni"), si precisa lo "Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)", tra i quali viene sottolineata l'alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la "riproducibilità delle invarianti strutturali", che consistono nella "salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito":

CONSIDERATO che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, così come sancito più recentemente anche dalla Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023, con la quale si stabilisce che non vi siano ".... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit."

TENUTO CONTO che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR;

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".






CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].

CONSIDERATO che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, "vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella

valutazione degli impatti cumulativi."



Elaborazione GIS a cura della SS-PNRR, in cui sono rappresentati gli impianti fotovoltaici ed eolici in esercizio, autorizzati e in fase di valutazione;

CONSIDERATO che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell'altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC e nell'AVA, risulta insostenibile con riguardo:

al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per "il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio", e per "l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica";


al Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario, in quanto il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi, definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 km dall'impianto proposto, interferisce





con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria;

	A Si (mq) AREA IMPIANTO	Raggio cerchio sun	C R AVA (m) = R x 6	AREA AVIC (mq) area totale	Aree non idonee mq	F AREA AVA=D-E	G IPC= 100 x SIT / AVA
Aree B-G	448.554,00	377,96	2.267,74	16.147.944,00	5.982.393,00	10.165.551,00	4,41
Area H	686.430,00	467,56	2.805,33	24.711.480,00	6.419.121,00	18.292.359,00	3,75



Stralcio dalla relazione su Impatti Cumulativi (Documentazione Specialistica_03), pag. 49.

al Tema V: Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo, in quanto il calcolo dell'IPC, Indice di Pressione Cumulativa, sviluppato per i due gruppi di campi fotovoltaici e calcolato secondo il criterio A (impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici) restituisce valori che definiscono la non sostenibilità dell'intervento perché superiori al 3% (4,41 e 3,75%), così come definito nello schema di calcolo sviluppato dallo stesso proponente alla pag. 49 della Relazione sugli Impatti Cumulativi (Documentazione Specialistica 03), tabella nella quale per altro non viene considerato l'intervento ID 7387, contiguo al gruppo dei campi meridionali, per il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNEC ha già espresso parere positivo - parere n. 33 del 28/07/2022, la cui inclusione aggraverebbe ulteriormente il calcolo dell'IPC per il gruppo meridionale dei campi fotovoltaici;

CONSIDERATA la presenza, in relazione agli **impatti cumulativi** all'interno della zona di visibilità teorica definita come area buffer di 3 km intorno all'area, nell'area B-G, di n. 2 impianti fotovoltaici realizzati e n. 1 impianto fotovoltaico in iter di AU chiuso positivamente non ancora realizzato e di n. 3 pale eoliche realizzate e n. 2 impianti eolici in iter di AU chiuso positivamente non ancora realizzati e n. 1 impianto eolico realizzato costituito da 20 pale eoliche all'interno dell'area buffer;





VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali; CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR:

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato;

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati" (art.89 delle NTA del PPTR);

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi





energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento

sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della

Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte solare senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.

CONSIDERATO che il "Rapporto statistico GSE 2020 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 fa emergere che "la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale); seguono la Lombardia con il 9,8%, l'Emilia Romagna con il 9,6% e il Veneto con l'8,7%", e anche per la produzione eolica detiene il primato nazionale con il 25,6% della produzione eolica nazionale;

CONSIDERATO che nel "Rapporto statistico GSE 2021 – Energie da fonti rinnovabili in Italia", si legge che "la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2021 si concentra per il 45,1% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 36,9% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,0%), seguita dalla Lombardia (12,0%) e dall'Emilia Romagna (10,0%)", e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale;

VISTA la nota prot. n. 7747-I del 15/05/2023 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale prot. n.5137 del 09.05.2023, ha

comunicato quanto di seguito riportato:

Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, la Soprintendenza esprime forti perplessità sull'intervento sulla base dei dati in possesso e delle risultanze della fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che pongono in evidenza numerose interferenze con i depositi archeologici dell'area, meglio dettagliate nel suddetto parere e di seguito sintetizzate.

Il cavidotto di interconnessione tra il gruppo dei campi fotovoltaici settentrionale (settori 111-118) e quello meridionale (settori B-G) presenta una interferenza longitudinale estremamente lunga con il Tratturello n. 38 "Cervaro – Candela – Sant'Agata" (vincolato con DM 22/12/1983 e dal dicembre 2019 iscritto insieme agli altri percorsi correlati alla Transumanza nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità) e con altre evidenze archeologiche di cronologia e destinazione diversificate. Il gruppo più





settentrionale di campi fotovoltaici si sovrappone ad alcune anomalie rilevate dalla fotointepretazione. Per quanto attiene il gruppo di campi fotovoltaici più meridionale, invece, è da segnalare l'interferenza della parte orientale del campo D con la UT1, mentre i campi B-C-D-E-F, con i relativi cavidotti di interconnessione, interferiscono più volte con assi centuriali delle due centuriazioni note in letteratura in località Piano d'Amendola. La Soprintendenza segnala, inoltre, che nell'area di ampliamento della Stazione Elettrica Terna "Deliceto" nel corso di opere pregresse è stata individuata un'area archeologica pluristratificata, costituita da una necropoli di età tardoantica e da un insediamento frequentato dal Neolitico antico-medio all'Eneolitico.

L'Ufficio, richiamando anche come gli esiti delle ricognizioni di superficie siano stati in parte condizionati dalle condizioni non sempre ottimali di visibilità, sottolinea che "l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica" e soggetto a interferenze multiple, e conclude, pertanto, ritenendo gli interventi in argomento gravemente pregiudizievoli alla conservazione del palinsesto archeologico.

Tutto ciò premesso e considerato, attesa la sussistenza di livelli di rischio archeologico relativo di grado alto e medio, e richiamate le molteplici criticità di carattere archeologico che vanno ad aggiungersi a quelle rilevanti di tipo paesaggistico, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.

Si sospende, dunque, ogni ulteriore accertamento nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14 del D.Lgs. 50/2016, precisando, tuttavia, che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina normata dal D.Lgs. 50/2016, art. 25 e rammentando, in ogni caso, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Tutto ciò premesso e considerato, attesa la sussistenza di livelli di rischio archeologico relativo di grado alto e medio, e richiamate le molteplici criticità di carattere archeologico che vanno ad aggiungersi a quelle rilevanti di tipo paesaggistico, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.

Si sospende, dunque, ogni ulteriore accertamento nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14 del D.Lgs. 50/2016 (...);

CONSIDERATO inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: "...Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.";

RILEVATO che tale concetto è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

RICHIAMATO anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

CONSIDERATO che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Regio Tratturello *Tratturello n.* 38 "Cervaro – Candela – Sant'Agata", bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre



1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

RITENUTO quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio *Tratturello n. 38 "Cervaro – Candela – Sant'Agata"*, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenze ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società SF South S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Deliceto solare" della potenza di 83 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).

Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri (tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V DG ABAP (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR (Dott. Luigi LA ROCCA)